



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 23**

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa dei Consiglieri Villanova, Barbisan, Bet, Boron, Corsi, Favero, Finco, Michieletto, Pan, Sandonà, Vianello e Zecchinato

**MODIFICA ALL'ALLEGATO A E ALL'ALLEGATO B DEL DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017, N. 31  
"REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O  
SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA"**

Presentato alla Presidenza del Consiglio l'11 agosto 2022.

**MODIFICA ALL'ALLEGATO A E ALL'ALLEGATO B DEL DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017, N. 31  
"REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O  
SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA"**

*Relazione:*

*La presente proposta di legge statale è indirizzata a fornire una chiara delimitazione delle tutele paesaggistiche e delle connesse autorizzazioni- materie riservate alla competenza statale- inerenti le coltivazioni legnose agrarie (vigneti, frutteti e oliveti).*

*L'iniziativa si rende opportuna e necessaria stante le diverse interpretazioni del dettato normativo statale relativo alle richieste di parere alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004. Infatti, accade con sempre maggiore frequenza che nuovi impianti (es. variazioni dell'uso del suolo da prato a vigneto) ed anche reimpianti ( es. sostituzione di vecchi vigneti con nuove colture viticole o con tecniche di coltivazione più moderne) in particolare di vigneti, siano oggetto di parere nella forma non semplificata ai sensi DPR n. 31/2017 essendo ricondotto nel provvedimento ordinario di cui all'articolo 146 del decreto legislativo n. 42/2004 da parte della Soprintendenza. Questo si traduce in un aggravio burocratico per le imprese agricole che si manifesta in una relazione paesaggistica completa e con tempi del procedimento amministrativo che possono arrivare sino a centoventi giorni per l'espressione del parere nonché con una forte rischio di mancato rilascio del nullaosta per la concessione di aiuti per gli interventi, con connessa decadenza dai benefici spettanti.*

*L'intervento del parere dalla parte della Soprintendenza ai sensi dell'articolo 146 citato è relativo alle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico del decreto legislativo 42/2004. Si tratta delle fattispecie:*

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;*
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;*
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;*
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.*

*Nella Regione del Veneto, le aree riconducibili a quelle di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 42/2004 sono particolarmente estese, basti considerare che nel solo territorio del Parco regionale dei Colli Euganei rappresentano oltre l'80% della superficie.*

*Il legislatore statale ha poi previsto una serie di interventi esentati dal relativo parere di cui all'articolo 146 ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 14 "Interventi non soggetti ad autorizzazione: per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto*

*idrogeologico del territorio". La criticità si riscontra proprio con riferimento a questa disposizione che la Soprintendenza ritiene, interpretando la norma, possa trovare applicazione solo ed esclusivamente nel caso dell'intervento di reimpianto che deve presentare, le stesse caratteristiche anche geospaziali dell'impianto che l'impresa agricola sostituisce. Non ritiene quindi applicabile questa disposizione in tutti gli altri casi. Una siffatta interpretazione comporta per l'impresa agricola che volesse semplicemente, ad esempio, modificare l'orientamento dei filari per una più agevole e sicura meccanizzazione del vigneto, nell'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'articolo 146 - procedimento ordinario, con le criticità sopra evidenziate.*

*È da evidenziare che nel percorso intrapreso ormai da anni dal legislatore statale di semplificazione a favore delle imprese e dei cittadini è stato emanato il DPR 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che ha introdotto alcune semplificazioni rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche, indicando, nell'allegato A, gli interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 voci di esclusione). Si tratta di una specifica rispetto a quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettera b) del Codice. Per le attività agricole rileva il seguente punto A.19: "interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale".*

*L'intervento, ad opera del DPR, seppur con l'obiettivo di ampliare le fattispecie per le quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica attraverso un elenco, ha condotto la Pubblica Amministrazione ad interpretare l'elencazione come un elenco "chiuso", una sorta di "numerus clausus" che non può essere inteso nel senso di farvi rientrare, per interpretazione estensiva fattispecie come quelle descritte che non sono espressamente elencate. Si riscontrano già decine di casi di richiesta di parere paesaggistico ordinario, anche per "interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale", come il reimpianto di vigneti.*

*Per queste ragioni, si propone una duplice modifica al DPR 13 febbraio 2017, n. 31:*

- introducendo, nell'allegato A, una integrazione alla voce A.19 per ricomprendere, in ogni caso, i soli reimpianti di colture legnose agrarie;*
- una aggiunta all'allegato B, relativo alle fattispecie soggette ad autorizzazione semplificata, per i soli casi di i nuovi impianti di colture legnose agrarie.*

*Le modifiche intervengono quindi graduando l'iter amministrativo in ragione dell'intervento stabilendo appunto per i casi di reimpianti la massima semplificazione rappresentata dalla esclusione della autorizzazione paesaggistica mentre per gli interventi di impianto si prevede la forma dell'autorizzazione semplificata. Le finalità della presente proposta statale, oltre a risiedere nell'agevolare le imprese agricole nell'esercizio dell'attività economica, costituzionalmente garantita, salvaguardando al contempo l'ambiente - elevato recentemente a rango di valore costituzionale - e il paesaggio, devono inoltre rinvenirsi nella necessità di prevenire possibili contenziosi in sede amministrativa che, oltre ad avere un effetto di aumentare il già pesante carico dei giudizi presso il Giudice Amministrativo, non sarebbero tuttavia risolutivi della criticità fin qui evidenziate per la generalità dei soggetti richiedenti l'intervento di impianto e*

*reimpianto oltre a generare vicende processuali di difficile soluzione in un breve tempo per i ben noti tempi della giustizia.*

*La proposta di legge statale si articola in:*

*Art. 1: si modifica l'allegato A del DPR n. 31/2017 prevedendo che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica i reimpianti di colture legnose agrarie. La disposizione riguarda soltanto gli interventi di reimpianto e non quelli di impianto;*

*Art. 2: si modifica l'allegato B del DPR n. 31/2017 prevedendo per gli interventi di impianto di colture legnose agrarie il ricorso della procedura autorizzatoria semplificata;*

*Art. 3: si stabilisce che le modifiche legislative di cui agli articoli 1 e 2 non comportano alcuna spesa per la finanza pubblica.*



**MODIFICA ALL'ALLEGATO A E ALL'ALLEGATO B DEL DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 FEBBRAIO 2017, N. 31  
"REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA O  
SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA SEMPLIFICATA"**

**Art. 1 - Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".**

1. All'allegato A "Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica" del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, alla lettera A.19., dopo le parole *"interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale;"*, sono aggiunte le seguenti: *"sono in ogni caso ricompresi tra gli interventi i reimpianti di colture legnose agrarie."*

**Art. 2 - Modifica all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".**

1. All'allegato B "Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato" del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, dopo la lettera B.42., è aggiunta la seguente:  
*"B.43. - i nuovi impianti di colture legnose agrarie."*

**Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione dei presenti articoli si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



## INDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 - Modifica all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". ..5 | 5 |
| Art. 2 - Modifica all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata". ..5 | 5 |
| Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria. ....5                                                                                                                                                                                                             | 5 |